

**DECRETO 27 luglio 2016: Modalita' di rilascio dei
passaporti diplomatici e di servizio. (16A05981)**
(Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 2016)

**IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Visto l'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, che prevede l'emanazione di un regolamento per disciplinare il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Vista la legge 31 marzo 2005, n. 43, che stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, il passaporto su supporto cartaceo e' sostituito dal passaporto elettronico di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 444/2009 del 28 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri;

Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale della cooperazione internazionale allo sviluppo;

Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 29 agosto 2014, n. 5012/435-bis, che regola il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Considerata l'opportunita' di aggiornare la disciplina in materia di rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto disciplina il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio, di cui all'art. 23 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

Art. 2

Caratteristiche

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati, a norma del presente decreto, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di seguito «Ministero».

2. I libretti dei passaporti diplomatico e di servizio sono conformi alle caratteristiche fisiche e materiali di cui rispettivamente agli allegati 1 (passaporto diplomatico) e 2 (passaporto di servizio).

Art. 3

Validita' temporale e geografica

1. I passaporti diplomatici e di servizio sono rilasciati per i periodi di validita' previsti dal presente decreto.

2. La validita' territoriale puo' essere discrezionalmente limitata a determinati Paesi.

Art. 4

Norme generali per il rilascio

1. Il passaporto diplomatico non puo' essere rilasciato a chi e'

detentore di passaporto di servizio o viceversa. Nessuno puo' detenere contemporaneamente piu' passaporti diplomatici o di servizio.

2. Il rilascio di passaporto diplomatico o di servizio non osta al rilascio o alla conservazione del passaporto ordinario.

3. Il rilascio dei passaporti diplomatici e di servizio e' esente da spese e tasse.

Art. 5

Passaporto diplomatico

1. Il passaporto diplomatico e' rilasciato al Presidente della Repubblica per la durata del mandato.

2. Il passaporto diplomatico e' rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per tre anni:

a) ai Presidenti e vice Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) al Presidente del Consiglio dei ministri, ai vice Presidenti del Consiglio dei ministri, ai Ministri, ai vice Ministri, ai Sottosegretari di Stato;

c) al presidente e ai giudici della Corte costituzionale;

d) al Presidente o ai vice Presidenti del Parlamento europeo, se di cittadinanza italiana;

e) al vice presidente del Consiglio superiore della magistratura;

f) al primo presidente della Corte di cassazione;

g) ai presidenti delle commissioni affari esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonche' ai presidenti delle commissioni interparlamentari permanenti che abbiano particolare rilevanza nell'ambito delle relazioni internazionali;

h) al presidente del Consiglio di Stato;

i) al presidente della Corte dei conti;

l) al governatore e al direttore generale della Banca d'Italia;

m) all'avvocato generale dello Stato;

n) ai capi di stato maggiore della Difesa, dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, al segretario generale della Difesa;

o) al segretario generale della Presidenza della Repubblica e al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

p) al capo della Polizia, al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, al comandante generale della Guardia di finanza;

q) al direttore generale del DIS e ai direttori dell'AISE e dell'AISI;

r) al presidente e al direttore generale dell'ICE;

s) al direttore e ai vice direttori dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS).

3. Il passaporto diplomatico e' altresì rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per la durata di sei anni:

a) al personale della carriera diplomatica e della dirigenza del Ministero;

b) al personale della terza area funzionale del Ministero che deve recarsi all'estero in missione o e' destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

c) agli addetti militari e agli addetti militari aggiunti presso le rappresentanze diplomatiche;

d) agli esperti di cui all'art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio all'estero;

e) ai titolari delle sedi all'estero dell'AICS, accreditati presso le autorità dei Paesi in cui prestano servizio;

f) a cittadini italiani che ricoprono posizioni apicali in organi e istituzioni dell'Unione europea e in organi delle organizzazioni

internazionali di cui l'Italia e' membro.

4. Se il possesso del passaporto diplomatico e' condizione posta dalle autorita' del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna, esso e' rilasciato anche:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero, di cui all'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, destinato all'estero o in missione all'estero, per la durata di sei anni;

b) al personale di ruolo dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della legge medesima, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni;

c) alle persone di cui al terzo comma dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni.

5. Il passaporto diplomatico e' mantenuto dopo la fine dell'incarico e rilasciato con validita' decennale a chi e' stato Presidente della Repubblica, Presidente del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Consiglio dei Ministri o della Corte costituzionale, o Ministro degli affari esteri o Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

6. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre che il passaporto diplomatico sia mantenuto con validita' decennale:

a) al termine del servizio, ai funzionari della carriera diplomatica che hanno raggiunto il grado di ministro plenipotenziario o hanno svolto le funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

b) al termine del servizio, ai dirigenti di prima fascia del Ministero.

Art. 6

Passaporto di servizio

1. Il passaporto di servizio e' rilasciato, per la durata del mandato:

a) ai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

b) ai membri italiani del Parlamento europeo.

2. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata di sei anni:

a) al personale della prima e seconda area funzionale del Ministero se deve recarsi all'estero in missione o e' destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) al personale militare destinato all'estero ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, o in missione all'estero.

3. Il passaporto di servizio e' rilasciato per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni:

a) ai dirigenti dell'AICS;

b) al personale di ruolo dell'AICS e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, destinato all'estero ai sensi dell'art. 17, comma 8, della medesima legge;

c) al personale di cui alla lettera b) e agli esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto 2014, n. 125, che hanno optato per il mantenimento in servizio presso il Ministero, in occasione di missioni all'estero;

d) ai funzionari internazionali di cittadinanza italiana che svolgono incarichi direttivi nell'Unione europea e nelle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' membro;

e) al personale dell'amministrazione dello Stato, delle autorita'

amministrative indipendenti e degli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché agli insegnanti e ai docenti universitari, ai magistrati ordinari o amministrativi, al personale della Banca d'Italia e dell'ICE che devono recarsi all'estero per servizio.

4. Su proposta della rappresentanza diplomatica e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il passaporto di servizio può essere rilasciato, per la durata dell'incarico, se predeterminata, altrimenti per sei anni, a:

a) titolari degli uffici consolari di seconda categoria o impiegati a contratto di cittadinanza italiana di cui alla parte II, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in servizio in Paesi nei quali le condizioni di sicurezza siano precarie e il passaporto di servizio sia uno strumento necessario per svolgere le mansioni assegnate;

b) al personale estraneo all'amministrazione dello Stato che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113, l'AICS invia in Paesi nei quali sia esposto ad eccezionali disagi o a rischi concreti e particolarmente gravi per la propria incolumità'.

Art. 7

Coniuge o persona unita civilmente a carico

1. Il passaporto diplomatico è rilasciato alle persone coniugate e non separate oppure unite civilmente con funzionari diplomatici o dirigenti del Ministero.

2. È rilasciato il medesimo tipo di passaporto del titolare principale ai coniugati e non separati oppure agli uniti civilmente con persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Nei casi previsti dal presente articolo, il passaporto è rilasciato per una durata pari a quella del passaporto del titolare principale. Il coniuge o persona unita civilmente, anche di cittadinanza straniera, deve essere a carico ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Art. 8

Figli a carico

1. Nel presente articolo per «figli» si intendono i familiari, diversi dal coniuge e dalla parte dell'unione civile, a carico, ai sensi degli articoli 170 e 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, delle seguenti persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Ai figli minorenni è rilasciato, con la medesima durata del

passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o, se richiesto dalle autorità del Paese di accreditamento per l'iscrizione in lista diplomatica, il passaporto diplomatico.

3. Ai figli maggiorenni conviventi con il titolare principale, e' rilasciato, con la medesima durata del passaporto del titolare principale, il passaporto di servizio o il passaporto diplomatico, se il possesso di tali documenti e' richiesto dalle autorità del Paese di accreditamento come condizione per il soggiorno.

4. Ai figli maggiorenni non conviventi con il titolare principale, puo' essere rilasciato il passaporto di servizio o diplomatico, con la durata strettamente necessaria per la visita presso il titolare principale in sedi indicate dal Ministero come caratterizzate da condizioni di sicurezza precarie.

Art. 9

Conviventi di fatto e altri membri della famiglia anagrafica

1. Il passaporto diplomatico o di servizio puo' essere rilasciato, per una durata non superiore a quella del passaporto del titolare principale, a coloro che, al di fuori dei casi di cui agli articoli 7 e 8, compongono da almeno un anno la famiglia anagrafica, ivi inclusi i conviventi di fatto, delle persone:

a) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 31 e 34 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) notificate o accreditate ai sensi degli articoli 35, 36 e 37 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) appartenenti ai ruoli della scuola e destinate all'estero in base alla parte V del Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il rilascio e il mantenimento del passaporto sono subordinati alle seguenti condizioni:

a) i familiari di cui al comma 1, per soggiornare legalmente o in condizioni di sicurezza nella sede di servizio, devono essere iscritti nella lista diplomatica o del personale amministrativo e tecnico;

b) il possesso del passaporto diplomatico o di servizio e' condizione posta dalle autorità del Paese di accreditamento per la notifica ai sensi delle Convenzioni di Vienna;

c) il soggiorno del membro della famiglia nella sede di servizio e' effettivo e pari al periodo previsto dall' art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306.

Art. 10

Casi eccezionali

1. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale puo' disporre, anche in deroga all'art. 4, comma 1, il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio:

a) a personalita' italiane che debbano recarsi all'estero, in rappresentanza dello Stato, per la cura di preminenti interessi politici o economici nazionali, per la durata di specifici incarichi o per un massimo di tre anni;

b) ad altre persone in via eccezionale, nell'interesse dello Stato, per specifici incarichi all'estero, per la durata del viaggio o dell'incarico e previa comunicazione alla questura competente;

c) nei casi eccezionali in cui cio' sia conforme agli usi internazionali, a persone anche non aventi la cittadinanza italiana, per un massimo di tre anni.

Art. 11

Incompatibilita'

1. Il passaporto diplomatico o di servizio non e' rilasciato ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 9 che svolgono in Italia o all'estero attivita' professionali, industriali, commerciali o finanziarie, salvo che, in applicazione di accordi bilaterali o della normativa locale, l'accreditamento non sia condizione per l'autorizzazione a prestare attivita' lavorativa nel Paese di destinazione.

Art. 12

Domanda di rilascio e rinnovo

1. Per ottenere il passaporto diplomatico o di servizio o il suo rinnovo il titolare sottoscrive e consegna il formulario di cui all'allegato 3, insieme con una fotografia recente e copia di un documento di riconoscimento in corso di validita', o con una fotografia autenticata.

2. All'atto della domanda, i richiedenti dichiarano di non trovarsi nella condizione di incompatibilita' di cui all'art. 11.

3. In presenza di figli minori, al formulario di cui al comma 1, il richiedente allega l'assenso dell'altro genitore, come da allegato 4 o, in mancanza, l'autorizzazione del giudice tutelare.

4. La domanda e' trasmessa al Ministero dall'amministrazione di appartenenza, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) i dipendenti del Ministero e le persone estranee all'amministrazione dello Stato presentano la richiesta direttamente al Ministero;

b) per le persone che prestano servizio presso un'organizzazione internazionale, la domanda e' trasmessa dalla rappresentanza italiana presso l'organizzazione stessa o, in mancanza di questa, dalla rappresentanza diplomatica o dall'ufficio consolare del luogo di residenza;

c) le persone di cui agli articoli da 7 a 9 presentano la propria richiesta con le medesime modalita' previste per il titolare principale.

Art. 13

Uso del passaporto diplomatico o di servizio

1. Il personale notificato presso uno Stato estero e munito di passaporto diplomatico o di servizio ha l'obbligo di farne uso nel recarsi o nel risiedere nel predetto Stato.

2. L'uso del passaporto diplomatico o di servizio non e' consentito nell'esercizio di attivita' lavorative diverse da quella per la quale e' stato rilasciato.

3. Le amministrazioni diverse dal Ministero che richiedono il rilascio di passaporti per i loro dipendenti sono responsabili della custodia dei passaporti stessi in vista del loro utilizzo.

Art. 14

Restituzione e annullamento

1. I passaporti diplomatici e di servizio, qualunque sia la residua validita' di durata o scaduti, sono restituiti dal detentore e annullati dall'ufficio che li ha emessi, entro trenta giorni dalla cessazione della posizione di stato o dell'incarico che ne costituiscono il titolo di rilascio.

2. I titolari di passaporto diplomatico o di servizio informano senza ritardo il Ministero del venir meno, anche determinato da

provvedimenti di autorità straniera, delle condizioni per il rilascio del passaporto diplomatico o di servizio ai soggetti di cui agli articoli da 7 a 9.

3. Oltre ai casi di cui all'art. 15, comma 2, il Ministero può disporre il ritiro dei passaporti diplomatici e di servizio per cause inerenti alla sicurezza dello Stato o per gravi ragioni di servizio.

Art. 15

Comunicazioni con le questure

1. Il Ministero informa il Ministero dell'interno del rilascio di passaporti diplomatici o di servizio, e comunica alle questure competenti il rilascio di passaporti diplomatici o di servizio a validità territoriale limitata, il loro rinnovo o ritiro.

2. A seguito delle comunicazioni di rilascio o rinnovo di cui al comma 1, le questure informano il Ministero qualora si verificano le condizioni ostative di cui all'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

3. Nelle ipotesi di cui alle lettere d) ed e) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, le questure ritirano il passaporto e lo restituiscono prontamente al Ministero.

Art. 16

Disposizioni transitorie e finali

1. I passaporti diplomatici o di servizio rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto rimangono validi fino alla scadenza.

2. I libretti emessi fino al 23 giugno 2010 possono essere rinnovati fino alla scadenza decennale. L'ufficio consolare territorialmente competente può disporre il rinnovo, previa autorizzazione del Ministero.

3. È abrogato il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 29 agosto 2014, n. 5012/435-bis.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 27 luglio 2016

Il Ministro:
Gentiloni Silveri

Allegato 1

Caratteristiche essenziali del passaporto diplomatico a lettura ottica elettronica

Il libretto di passaporto diplomatico a lettura ottica elettronica presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125 con angoli arrotondati secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Pagine: i nuovi documenti si compongono di 48 pagine oltre i risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto sono riportati a pagina 2.

Carta: la carta è bianca filigranata con fibrille luminescenti e riproduce in chiaroscuro il busto della Ninfa Europa, particolare tratto da un affresco di G.B. Tiepolo, e le leggende «Repubblica italiana» ed «Europa» disposte, rispettivamente, sopra e sotto l'effigie; fibrille di sicurezza: rosse visibili e fluorescenti, blu solo visibili, verdi invisibili e fluorescenti; la carta contiene un filo di sicurezza recante su di un lato la microscritta positiva,

ripetuta con continuita', «Repubblica italiana», e sull'altro lato i tre colori della bandiera verde, bianco e rosso, ripetuti ed intervallati da un tratto privo di colore. I tre colori risultano altresì fluorescenti sotto la lampada di Wood.

Stampa: tutte le pagine contengono un fondino a tre colori offset con motivo ornamentale che reca al centro l'emblema della Repubblica.

I colori del fondino sono: giallo, rosa luminescente e grigio che sfuma nel celeste con effetto di «iride». Nelle pagine interne è rilevabile sotto la lampada di Wood, oltre al fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina.

Copertina: la copertina è rilegata in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta iscrizioni in oro a caldo nella sequenza «UNIONE EUROPEA» e «Repubblica italiana» in alto disposte su due righe; stemma della Repubblica al centro; in basso, disposto su due righe, «PASSAPORTO» «DIPLOMATICO» e, centrato in fondo alla pagina, il simbolo del passaporto elettronico.

Custodia: la custodia «tipo bustina» è in similpelle (poliuretano) di colore blu e presenta un bordino dorato al cui interno vi sono le iscrizioni in oro a caldo che riprendono la sequenza della copertina.

Cucitura: la cucitura del libretto, del tipo a «catenella», è realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood.

Numerazione: il numero del passaporto è riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3^a alla 48^a pagina.

Pellicola (foil olografico): un film trasparente di sicurezza è applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, è stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese. Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici così descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): riporta il testo in francese ed inglese circa le finalità del passaporto.

Pagina n. 1: contiene il logo della Repubblica ed il testo in italiano circa le finalità del passaporto. In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorità; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore è riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina è riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorità», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo

l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine da 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro: «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina n. 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

Allegato 2

Caratteristiche essenziali del passaporto di servizio a lettura ottica elettronico, nelle tipologie di passaporto di servizio, passaporto di servizio - funzionario internazionale e passaporto di servizio - corriere diplomatico

Il libretto di passaporto di servizio nelle tre tipologie di passaporto di servizio a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - funzionario internazionale a lettura ottica elettronico; passaporto di servizio - corriere diplomatico a lettura ottica elettronico appena indicate, presenta le seguenti caratteristiche essenziali:

A) Supporto fisico.

Dimensioni: Le dimensioni del passaporto chiuso sono di mm 88x125, con angoli arrotondati, secondo quanto previsto dalle norme ICAO.

Composizione: Il nuovo documento di viaggio mantiene la versione del libretto a 48 pagine, oltre ai risguardi di copertina. L'immagine, i dati di personalizzazione del titolare ed il numero di passaporto in chiaro sono riportati in seconda pagina.

Copertina: In materiale speciale, adatto alla laminazione del microprocessore contact-less incorporato di tipo RF/ID in posizione protetta, di colore blu recante lo stemma della Repubblica italiana e iscrizioni in oro a caldo. Sulla copertina sono altresì riportati, con inchiostro invisibile rilevabile alla luce UV in colore giallo, la stella della Repubblica italiana ed il logo costituito dalla lettera maiuscola «I» racchiusa da dodici stelline disposte lungo una circonferenza.

Carta: Per i risguardi in II e III di copertina, carta speciale

bianca con fibrille visibili nei colori blu e rosso ed invisibili fluorescenti alla lampada di Wood nei colori azzurro e rosso.

Tutte le pagine interne del passaporto sono in carta filigranata, di colore bianco con fibrille rosse visibili e fluorescenti, di colore blu solo visibili e invisibili fluorescenti in colore verde alla lampada di Wood. La carta riproduce in filigrana la «Ninfa Europa» e contiene un filo di sicurezza.

Stampa: Risguardi: In stampa offset per il fondino di sicurezza a piu' colori con effetto iride e fluorescenza. In seconda di copertina sono riportati in lingua italiana, francese ed inglese, rispettivamente in alto e in basso, la denominazione del passaporto e l'indicazione del numero della pagine complessive del documento. La terza di copertina contiene l'indicazione del numero di pagine del passaporto nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagine interne: la stampa offset delle pagine del libretto e' realizzata a piu' colori, alcuni fusi tra di loro a formare effetti di iride. Nelle pagine interne e' rilevabile, sotto la lampada di Wood, oltre alla fondino di sicurezza, lo stemma della Repubblica italiana ed il numero della pagina. I testi su tutte le pagine sono stampati con colore blu nelle tre lingue italiano, francese ed inglese ad eccezione della pagina 2° ICAO nelle lingue italiano, inglese e francese.

Numerazione: il numero del passaporto e' riportato tipograficamente con caratteri arabi in fondo alla pagina 1, nell'apposito spazio ad esso riservato sulla pagina 2 (ICAO) destinata alla personalizzazione del passaporto ed in perforazione dalla 3^a alla 48^a pagina.

Cucitura: La cucitura del libretto, del tipo a «catenelle», e' realizzata con filo speciale a tre capi nei colori verde, bianco e rosso fluorescenti in rosso alla lampada di Wood. Pellicola (foil olografico): Un film trasparente di sicurezza e' applicato a caldo a protezione dei dati personali del titolare del passaporto che vengono stampati con tecnica digitale. Tale film contiene immagini olografiche trasparenti, e' stampato con inchiostri speciali e riporta in perforazione il numero di serie del passaporto. Il foil olografico ha una forma tale da non coprire la numerazione in caratteri arabi presente sulla pagina ICAO.

B) Descrizione delle pagine.

Le singole pagine contengono le diciture ed i simboli grafici cosi' descritti dall'alto verso il basso:

Risguardo di sinistra (seconda di copertina): contiene fondino di sicurezza con effetto iride e riporta le leggende relative alla denominazione del passaporto.

Pagina 1: frontespizio del passaporto contenente il numero di registro, lo stemma della Repubblica, la legenda «Repubblica italiana» nelle tre lingue italiano, francese ed inglese e le finalita' del documento.

In fondo alla pagina, il numero del passaporto stampato in chiaro a caratteri arabi.

Pagina 2 (ICAO): contiene il numero del passaporto e le seguenti informazioni: 1. cognome; 2. nome; 3. cittadinanza; 4. data di nascita; 5. sesso; 6. luogo di nascita; 7. data di rilascio; 8. data di scadenza; 9. autorita'; 10. firma del titolare.

Le indicazioni dei campi sono in testo trilingue (italiano, inglese e francese) stampate in fase di personalizzazione con la stessa tecnica utilizzata per la scrittura dei dati personali. Lo spazio inferiore e' riservato alla scrittura su due righe, con caratteri OCR B, dei dati destinati alla lettura ottica secondo la normativa ICAO. Nella pagina e' riservato uno spazio destinato alla stampa digitale dell'immagine del titolare del passaporto. A protezione dei dati, dopo la personalizzazione, viene applicato un

film trasparente di sicurezza con elementi olografici (foil olografico).

Pagina 3: contiene la dicitura «Pagina riservata all'Autorita'», con testo nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Pagina 4: contiene la legenda dei dati personali nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Da pagina 5 a 46: pagine riservate ai visti con la dicitura, in alto al centro, «Visti», «Visas», «Visas».

Pagina 47: contiene le avvertenze sulla cura e conservazione del passaporto nelle tre lingue (italiano, francese e inglese).

Pagina 48: riproduce lo stemma della Repubblica italiana, contiene le indicazioni relative all'obbligo di restituzione alla scadenza e le istruzioni in caso di smarrimento o ritrovamento del passaporto, in lingua italiana, francese ed inglese.

Risguardo di destra (terza di copertina): riporta l'indicazione del numero delle pagine contenute nel libretto, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, secondo l'ordine alfabetico abitualmente impiegato nei testi comunitari.

Nel passaporto e' inserito un microprocessore RF/ID di prossimita' (chip) nella copertina del passaporto, conforme alla direttiva ISO 14443, alle specifiche ICAO OS/LDS con capacita' minima di 80Kb e di durata di almeno 10 anni. Nel chip sono memorizzate, in formato interoperativo, l'immagine del volto e le impronte digitali del titolare. Nel chip sono altresì memorizzate le informazioni, già presenti sul supporto cartaceo, relative al passaporto ed al titolare, nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità dei dati e le informazioni necessarie per renderne possibile la lettura agli organi di controllo. Gli elementi biometrici contenuti nel chip potranno essere utilizzati solo al fine di verificare l'autenticità del documento e l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili quando la legge lo prevede. I dati biometrici raccolti ai fini del rilascio del passaporto non saranno conservati in banche di dati.

(Si omette l'allegato n. 3 che viene riportato a parte)

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.